

SENTENZA N.

N. 3871/12 + 3894/12 R.G.

N. R.O.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

855/2013
776/2013

in composizione collegiale nelle persone di
dr.ssa Erminia Lombardi Presidente
dr.ssa M. Beatrice Valdatta Consigliere
dr. ssa Monica Fagnoni Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
indicato promossa con ricorso notificato a ministero aiutante
ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'Appello di Milano

da

**CAMUZZI s.p.a. in liquidazione (P.I.:03166910151) in persona
del liquidatore Dott. Fabrizio Garilli**

elettivamente domiciliata in Milano, P.zza Cinque Giornate, 10
presso lo studio del Prof. Avv. Franco Maccabruni che la
rappresenta e difende, unitamente al Prof. Avv. Stefano
Ambrosini per delega a margine del reclamo

**B.FIN s.r.l. (P.I.:01105180457) in persona del legale
rappresentante pro tempore**

elettivamente domiciliata in Milano, Via Barozzi, 1 presso lo
studio dell'Avv. Angelo Bonetta che la rappresenta e difende,
unitamente all'Avv. Alessandro Musella, per delega il calce al
reclamo

reclamanti

contro

**Fallimento CAMIUZZI s.p.a. in liquidazione . in persona dei
curatori Avv. Giannino Bettazzi, Dott. Umberto Giudici e
Dott. Vincenzo Masciello**

elettivamente domiciliato in Milano, V.le Premuda, 2, presso lo studio dell'Avv. Federica Gabrielli, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Massimo Fabiani per delega in calce alle memorie di costituzione

reclamato

Oggetto: reclamo avverso il decreto e la sentenza emessi dal Tribunale di Milano in data 4-24/10/2012

**Conclusioni delle parti come da verbale all'udienza del
24/01/2013**

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi, poi riuniti, CAMUZZI s.p.a. in liquidazione e B.FIN s.r.l. – creditore istante per la dichiarazione di fallimento della medesima società CAMUZZI s.p.a. in liquidazione - proponevano reclamo, ai sensi dell'art. 18 L.F., entrambi avverso la sentenza n. 897/2012 emessa dal Tribunale di Milano in data 4-24/10/2012 e la CAMUZZI s.p.a. anche avverso il decreto, emesso in pari data, con i quali il Tribunale aveva, rispettivamente, dichiarato il fallimento della società e aveva dichiarato inammissibile la domanda di pre concordato, inefficace la contestuale revoca dell'originaria domanda di concordato, anche quest'ultima dichiarata inammissibile.

A supporto dell'impugnazione la reclamante deduceva, quanto al decreto, i seguenti motivi: 1) violazione di legge laddove il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di pre concordato, aveva sostanzialmente messo un filtro, normativamente non previsto, sul ricorso ex art. 161, comma 6, introdotto dal D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012); 2) erronea valutazione del Tribunale circa la sussistenza nella specie della figura dell'abuso del diritto.

Quanto alla sentenza dichiarativa di fallimento, lamentava: 1) il difetto dei presupposti per decidere sull'istanza di fallimento essendo stata l'udienza pre fallimentare rinviata al 25/01/2013; 2) la violazione degli artt. 6, 7 e 162 della Legge Fallimentare con



ripercussione sui principi costituzionali sottesi alle norme richiamate.

B.FIN s.r.l. si riportava alle considerazioni svolte dalla CAMUZZI s.p.a in liquidazione della quale condivideva le conclusioni.

Si costituiva il fallimento CAMUZZI s.p.a. in liquidazione eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per violazione della disposizione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito la procedura chiedeva la conferma di entrambi i provvedimenti reclamati contestando, da un lato, l'efficacia (il valore) della rinuncia della società alla domanda di concordato, trattandosi di una rinuncia condizionata e, come tale, non ammessa ex art. 306 c.p.c., dall'altro, ritenendo fondato il giudizio del Tribunale che nella proposizione della domanda di pre concordato aveva ritenuto di individuare una manifestazione di abuso del diritto. Il costituito fallimento chiedeva poi, che all'esito del presente giudizio, entrambi i reclamanti fossero condannati alle spese ex art. 96 c.p.c, CAMUZZI s.p.a per aver erroneamente riportato il contenuto dei verbali 28/09/20123 e 4/10/2012 e B.FIN s.r.l. per scadenza del termine fissato per la notificazione del reclamo avvenuta l'8/01/2013 anziché entro il 13/12/2012.

All'udienza del 24/01/2013 le parti si riportavano alle rispettive argomentazioni e la Corte d'Appello riservava la decisione.

Motivi della decisione

Deve innanzitutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo il fallimento la disposizione in argomento è da ritenersi applicabile anche al reclamo in sede fallimentare con la conseguenza che il ricorso doveva necessariamente contenere le parti della sentenza che si intendevano impugnare, nonché le modifiche richieste alla ricostruzione operata dal Tribunale, con l'indicazione inoltre delle circostanze da cui derivi la violazione della legge o della loro rilevanza ai fini della decisione reclamata. Nel caso di specie, sempre a giudizio della procedura, il reclamo non era stato organizzato secondo il dettato dell'art. 342 c.p.c. in quanto solo in parte indicava le violazioni di legge, cui sarebbe incorso il Tribunale, e solo in parte era stato ricostruito il fatto in modo autonomo e, infine, solo in parte erano state specificate le censure.



La Corte aderisce a quanto recentemente deciso dalla Cassazione¹, la quale ha stabilito che il giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, stante la natura camerale del procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto pienamente devolutivo cui non si applicano i limiti previsti dagli artt. 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata: l'unico limite è costituito dai motivi di appello che appaiono essere stati trattati nel caso in esame con specifiche argomentazioni ponendo in evidenza i punti di criticità sia del decreto sia della sentenza impugnata.

La cronistoria degli avvenimenti può essere così schematicamente riportata:

- 11/06/2012: B.FIN s.r.l. depositava ricorso per declaratoria di fallimento nei confronti di CAMUZZI s.p.a. in liquidazione, sulla base di un credito fondato su ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., portante la condanna della debitrice al pagamento della somma di € 1.500.000,00;
- 30/06/2012: CAMUZZI s.p.a. in liquidazione presentava ricorso per concordato preventivo, basato su un piano di carattere liquidatorio;
- 4/07/2012: il Tribunale disponeva la comunicazione della presentazione del ricorso per concordato al P.M.;
- 20-24/07/2012: il Tribunale, con proprio decreto, enucleava alcuni profili ritenuti ostativi all'ammissione della debitrice al concordato preventivo e disponeva la convocazione della CAMUZZI s.p.a. in liquidazione per l'udienza del 4/10/2012, dando termine alla stessa fino al 10/09/2012 per depositare memoria in risposta alle criticità riscontrate;
- 25/07/2012: B.FIN s.r.l. riceveva, per comunicazione, il decreto del Tribunale;
- 10/09/2012: CAMUZZI s.p.a. in liquidazione depositava in Cancelleria una memoria nella quale, al punto F preannunciava la possibile presentazione del ricorso ex art. 161, comma 6, L.Fall. e al successivo punto G chiedeva la riunione del procedimento con quello prefallimentare;
- 28/09/2012: nel corso dell'udienza prefallimentare, stante la pendenza della procedura concordataria, il Giudice

¹ Cass. Civ., Sez. VI, 6/06/2012, n. 9174.

- Delegato, su richiesta delle parti, rinviava l'udienza prefallimentare al 25/01/2013;
- 1/10/2012: CAMUZZI s.p.a. in liquidazione depositava presso la Cancelleria del Tribunale la rinuncia alla domanda di concordato preventivo depositata in data 30/06/2012 e il ricorso ex art. 161, comma 6, della L.Fall.;
 - 4/10/2012: nel corso dell'udienza il Tribunale interpellava la società debitrice sia in relazione alla domanda di preconcordato, depositata il precedente 1/10/2012, sia in relazione al credito vantato dal creditore istante, che però non era presente all'udienza, in ragione del fatto, come lo stesso avrà poi modo di chiarire, che nulla aveva da interloquire sul concordato e che l'udienza prefallimentare era stata rinviata al 25/01/2013.

All'esito dell'udienza del 4/10/2012 il Tribunale dichiarava "inammissibile la domanda di preconcordato..., inammissibile e comunque inefficace la contestuale revoca dell'originaria domanda di concordato, ed inammissibile anche quest'ultima" e con contestuale sentenza dichiarava il fallimento della società reclamante.

I reclamanti hanno impugnato la sentenza dichiarativa di fallimento sotto due profili, uno di carattere sostanziale, deducendo motivi attinenti all'ammissibilità delle domande di concordato, l'altro, di carattere formale, riguardando essenzialmente il mancato rispetto della procedura sottesa all'emissione della sentenza.

Il primo profilo riguarda specificamente la dichiarazione di inammissibilità del preconcordato e la dichiarazione prima di inefficacia della rinuncia alla domanda di concordato presentata in data 30/06/2012 e quindi di inammissibilità di quest'ultima.

Sostiene CAMUZZI s.p.a in liquidazione che il Tribunale, non ammettendo la società alla procedura del cd. concordato in bianco, introdotto con D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, si sarebbe posto in aperto contrasto con lo spirito della legge in quanto avrebbe, da un lato, violato i criteri ispirativi della norma - che, nel privilegiare soluzioni pattizie e più condivise delle crisi d'impresa stabilisce una tempistica calibrata alla reale situazione del ricorrente e, nel caso concreto, la domanda di preconcordato non avrebbe pregiudicato alcun interesse in quanto il Tribunale avrebbe potuto concedere solo un rinvio di giorni 60, pendendo un'istanza di fallimento - e dall'altro avrebbe arbitrariamente



introdotto un "filtro" sul ricorso ex art. 161, comma 6, L. Fall., laddove il dato letterale della norma prevede l'efficacia automatica dell'istanza con dei limiti che nel caso di specie non ricorrevano (il deposito di un'istanza di pre concordato a cui non era seguita l'ammissione alla procedura di concordato o la mancata omologazione di un accordo di ristrutturazione)

La reclamante, poi, insiste sulla legittimità della revoca del concordato preventivo presentato in data 30/06/2012 replicando alla censura sollevata dalla difesa del fallimento che considerava detta rinuncia condizionata e, come tale, inammissibile.

Il Tribunale ha ritenuto che la rinuncia alla domanda di concordato, operata contestualmente alla proposizione del ricorso di "pre concordato", era stata in realtà meramente funzionale all'elusione della declaratoria di inammissibilità dell'originaria domanda di concordato.

Tale convincimento era in particolare fondato sui seguenti rilievi:

- 1) la società era consapevole, dopo i rilievi critici mossi dal Tribunale sulla proposta concordataria del 30/06/2012 che il ricorso, nonostante le integrazioni e i chiarimenti apportati, sarebbe stato dichiarato inammissibile;
- 2) la società, oltre a fornire integrazioni e chiarimenti rinunciava alla domanda per proporre un nuovo ricorso contenente una domanda di pre concordato;
- 3) la situazione prescelta aveva creato uno sviamento abusivo dell'iter processuale con ingiustificato pregiudizio per il creditore istante, titolare a sua volta di un interesse tutelato alla declaratoria di fallimento in assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato originariamente proposto;
- 4) l'effetto distorsivo si realizzava in quanto la debitrice, calibrando i tempi di presentazione della prima domanda di concordato, poi della revoca della stessa e, infine di una nuova domanda di pre concordato, da un lato, mirava a paralizzare ad libitum l'istanza di fallimento del creditore e dall'altro, ad evitare, sine die, di rendere i chiarimenti e le integrazioni documentali di volta in volta richiesti dal Tribunale in relazione all'originaria domanda;
- 5) anche nell'area degli strumenti di composizione delle crisi aziendali poteva ravvisarsi la figura dell'abuso del diritto qualora gli istituti creati dal legislatore per far fronte alla crisi d'impresa venivano devianti dalla loro funzione tipica con



ricadute in termini di sacrificio ingiustificato delle ragioni dei creditori;

- 6) il risultato perseguito dalla società attraverso la rinuncia alla precedente domanda definitiva di concordato era quello di riattivare l'effetto protettivo con una nuova partenza da zero, ossia con una domanda di concordato con riserva presentata in modo da conservare, senza soluzione di continuità, gli effetti protettivi della prima domanda.

Di qui una decisione che, a giudizio del Tribunale, traeva la sua fonte proprio dal sistema che il legislatore aveva delineato nel "decreto sviluppo", emergendo dal dettato normativo che non è consentito al debitore di paralizzare indefinitivamente l'azione del creditore attraverso plurime domande di concordato e contestuali revoche, garantendosi gli effetti protettivi di cui all'art. 168 L.Fall. (divieto di proseguire le azioni esecutive e cautelari già proposte, di intraprenderne di nuove, di procurarsi titoli di prelazione, etc.). Trattasi di argomentazioni non ritenute convincenti da questa Corte.

Si ha abuso del diritto quando l'esercizio di un diritto nel caso concreto finisce per disattendere le finalità che ne giustificano l'attribuzione o, comunque, finisce per risolversi in situazioni che l'ordinamento non dovrebbe ammettere.

Sono elementi costitutivi dell'abuso del diritto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo (nel caso di specie la possibilità di chiedere un determinato strumento, il pre concordato, quale modo di soluzione di crisi aziendale); 2) la possibilità che il concreto esercizio di tale diritto possa avvenire secondo una pluralità di modalità (più è rigido il sistema più è difficile ipotizzare un abuso del diritto: nel caso in esame la domanda di pre concordato non è condizionata all'esistenza di specifici requisiti, ma la sua ammissibilità è esclusa solo dalla precedente presentazione di una domanda di pre concordato al quale non è seguita l'omologazione della proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito); 3) l'esistenza di circostanze tali da far ritenere che l'esercizio concreto del diritto, anche se formalmente rientrante nel quadro delineato dal legislatore, si sia svolto secondo modalità censurabili (nella specie la società aveva dapprima presentato un concordato definitivo e quindi di fronte ai rilievi del Tribunale e in vista di una probabile declaratoria di inammissibilità, lo aveva revocato e contestualmente aveva presentato un ricorso di pre concordato avvantaggiandosi della

normativa di favore sopravvenuta nelle more del procedimento e quindi procrastinando, ma non certo scongiurando, l'eventuale dichiarazione di fallimento); 4) la sussistenza, in ipotesi di esercizio del diritto con modalità censurabili, di una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio ricadente su altri soggetti (qui il beneficio a favore della società sarebbe stato quello di usufruire di una "tregua" per giorni 60 e il sacrificio per il creditore quello di vedere procrastinato il proprio diritto ad ottenere una decisione sull'istanza di fallimento).

Corollario dei principi appena esposti è quindi il rilievo che un atto di esercizio del diritto è abusivo se il titolare :

- ha intenzionalmente creato un danno ad altri facendosi schermo dell'apparente legittimità della propria condotta offerta dal diritto;
- nella valutazione del calcolo economico ha peggiorato la situazione di un altro soggetto senza sostanzialmente migliorare la propria;
- ha esercitato il diritto deviando dalla sua funzione tipica, dalla sua ragion d'essere, dai principi dell'ordinamento

Il Tribunale, prendendo in particolare in considerazione il concetto di deviazione dalla funzione tipica e operando una ponderazione degli interessi in gioco, con particolare riguardo a quelli del creditore istante, ha finito per sanzionare il preteso abuso di plurime domande di concordato e contestuali revoche, introducendo un restringimento, in via interpretativa, dell'ambito di applicazione delle regole che disciplinano il diritto e giungendo, senza alcuna considerazione delle peculiarità del caso, a individuare un divieto nella condotta posta in essere dalla reclamante.

In realtà, a giudizio della Corte, laddove il ricorso da parte dell'imprenditore in crisi allo strumento del pre concordato, dopo aver già presentato una domanda di concordato, può in astratto anche configurare un utilizzo abusivo delle facoltà normativamente riconosciute, tuttavia nella specie deve escludersi che si sia realizzata tale ipotesi e ciò proprio in base a quella valutazione degli opposti interessi a cui prima si faceva cenno. E invero non risulta che la condotta della debitrice abbia arrecato un pregiudizio all'unico creditore procedente il quale ha anzi addirittura reclamato la sentenza dichiarativa di fallimento (fatto assolutamente inusuale), così dimostrando di aver fiducia nella possibilità di CAMUZZI s.p.a. in liquidazione di raggiungere

un accordo soddisfacente con le banche e di addivenire a un superamento della crisi.

Lo stesso creditore precedente ha anzi fatto presente che aveva anche raggiunto un accordo con la CAMUZZI, riservandosi di depositare una dichiarazione di desistenza proprio all'udienza del 25/01/2013 alla quale era stato rinviato l'esame del suo ricorso.

Alla luce dei suesposti rilievi e avuto riguardo al fatto che al momento della presentazione della domanda di concordato non era ancora entrato in vigore il nuovo istituto del preconcordato, il quale consente all'imprenditore in crisi di presentare non solo una proposta di concordato ma anche un accordo di ristrutturazione dei debiti, non sembra che la condotta della reclamante di rinunciare alla domanda già presentata, ma non ancor decisa (facoltà riconosciuta dall'ordinamento) e di presentare, in forza della nuova normativa, una domanda di preconcordato possa ricondursi alla fattispecie dell'abuso del diritto, e cioè ad una utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore e tali da determinare una sproporzione ingiustificata tra il beneficio conseguito dal titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte.

A tale ultimo riguardo va anche precisato che la revoca del concordato formalizzata dalla CAMUZZI s.p.a. con propria memoria del 1/10/2012 era senz'altro legittima, posto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del fallimento, tale rinuncia non era nella sostanza condizionata. La pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161, comma 6, della L.Fall. è infatti atto dovuto sul quale il Tribunale non ha alcun potere. Pertanto l'espressione utilizzata nelle conclusioni dell'atto di rinuncia di rinunciare "subordinatamente alla pubblicazione del contestuale ricorso ..." non può certo equivalere ad una dichiarazione di rinuncia condizionata, posto che nel contesto dell'atto palesi sono le intenzioni della società.

Esaurita l'analisi dell'argomento sostanziale posto a base al reclamo avverso al decreto e alla sentenza emessi in data 4/10/2012 occorre affrontare, per completezza, la censura procedurale avanzata non solo dalla società fallita ma anche e soprattutto dal creditore istante.

Sostengono i reclamanti che all'esito dell'udienza del 4/10/2012 il Tribunale non avrebbe comunque potuto, e cioè indipendentemente dalla propria decisione sulle domande di



concordato, pronunciare la dichiarazione di fallimento per mancata convocazione del creditore istante e che quindi si era verificata un'evidente violazione del contraddittorio con sostanziale "riesumazione", da parte dell'autorità giudiziaria, della dichiarazione d'ufficio non più consentita dalla vigente normativa.

L'attuale procedimento prefallimentare è incentrato, previa notifica del decreto di convocazione del fallendo e dei creditori istanti, sull'udienza di comparizione dinanzi al tribunale: risulta, pertanto, evidente che il giudizio si deve svolgere nel contraddittorio pieno delle parti e che la garanzia del contraddittorio deve valere tanto per il debitore quanto per il creditore istante.

La Corte non ritiene che, nel caso di specie, il principio del contraddittorio sia stato rispettato: invero, seppure i due procedimenti, quello prefallimentare e quello di concordato e di preconcordato, erano rimasti, quanto meno formalmente, separati, e ciò in quanto non risulta che sia stato emesso alcun provvedimento di revoca dell'ordinanza, adottata all'esito dell'udienza del 28 settembre 2012, di rinvio dell'udienza prefallimentare al 25 gennaio 2013, in ogni caso il Tribunale doveva garantire attraverso lo strumento della formale convocazione, la partecipazione del creditore istante all'udienza del 4/10/2012, se, come poi, ha fatto, una volta esaurita la discussione sulle domande di concordato e preconcordato, ha ritenuto di affrontare l'esame dell'istanza di fallimento. Non può infatti identificarsi, quale convocazione, la trasmissione, del proprio decreto in data 20-24/07/2012 alla B.FIN s.r.l., in relazione ad una fase della procedura, quella destinata all'esame dell'ammissibilità della domanda di concordato, che vede, di regola, la partecipazione del solo debitore. Né può ritenersi che quella comunicazione fosse equiparabile a una convocazione e che dalla stessa il creditore avrebbe dovuto comprendere la necessità di una sua partecipazione perché a quella stessa udienza del 4/10/2012, fissata per l'esame della domanda di concordato, il Tribunale, in ipotesi di declaratoria di inammissibilità di quest'ultima domanda, si sarebbe pronunciato anche sull'istanza di fallimento pendente. In proposito si consideri che pochi giorni prima, e cioè in data 28/09/2012, l'udienza prefallimentare era stata rinviata al 25/01/2013 e che, pur facendosi cenno, a verbale, all'udienza del 4/10/2012, alcun'altra specificazione veniva verbalizzata circa il duplice oggetto di



quell'udienza tanto cioè da indurre il creditore a parteciparvi. In altre parole, non si comprende il motivo per il quale il Tribunale, benché con il precedente decreto del 24 luglio 2012, con il quale era stata fissata l'udienza del 4 ottobre 2012 per la discussione in ordine alla domanda di concordato, avesse disposto la convocazione della società debitrice e la "trasmissione" del provvedimento anche al creditore istante, il 28 settembre 2012 rinviava inspiegabilmente l'udienza prefallimentare al 25 gennaio 2013 senza non solo provvedere per la formale riunione dei due procedimenti, pure richiesta dalla debitrice, ma senza neppure dare atto che all'udienza del successivo 4 ottobre si sarebbe eventualmente esaminata anche l'istanza di fallimento.

In tale contesto risulta evidente che B.FIN s.r.l. non ha partecipato a quest'ultima udienza del 4 ottobre 2012 in quanto, facendo affidamento sul rinvio dell'udienza prefallimentare al 25 gennaio 2012, disposto - va sottolineato - nonostante fosse già stata fissata l'udienza per l'esame della domanda di concordato, ha ritenuto che in quest'ultima udienza non sarebbe stata affrontata anche l'esame del ricorso presentato ex art. 6 l. fall. Peraltro in tal modo ne è derivato un pregiudizio non solo per Camuzzi s.p.a. ma anche per B.FIN s.r.l., atteso che quest'ultima non ha partecipato all'udienza del 4/10/2012 per mancanza di interesse alla vicenda concordataria; interesse che invece aveva rispetto alla procedura per la dichiarazione di fallimento, posto che aveva raggiunto un accordo con la Camuzzi ed era sua intenzione di presentare un atto di desistenza dall'istanza di fallimento, essendo maggiormente interessata ad una soluzione pattizia, ritenuta possibile, della crisi sociale.

In accoglimento delle censure al decreto e alla sentenza del 4/10/2012, la Corte ritiene pertanto che debbano essere revocati entrambi i provvedimenti assunti dal Tribunale di Milano.

Le spese sono compensate vertendo la causa su questioni nuove in ordine alle quali le varie opinioni sono state sviluppate in modo completo e corretto da un punto di vista metodologico e, pur nelle diversità, contenutistico.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da CAMUZZI s.p.a. in liquidazione e da B.FIN



s.r.l. contro il FALLIMENTO CAMUZZI s.p.a. in liquidazione avverso la sentenza e il decreto emesso dal Tribunale di Milano, Sezione II Civile, in data 4/10/2012, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- revoca la sentenza dichiarativa di fallimento n. 897/2012 e il decreto emesso da Tribunale di Milano, Sezione II Civile, in data 4/10/2012;
- Rimette gli atti al Tribunale di Milano, Sezione II Civile, per quanto di competenza;
- Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Milano, il 24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

Luca Fagnano

[Handwritten signature]

IL CASO.it

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Giuseppina ANZALONE

[Handwritten signature]

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 21 FEB. 2013



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Giuseppina ANZALONE

[Handwritten signature]